Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 agosto 1972 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1972, n. **343.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale, con sede in Roma.

N. 343. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modifiche agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e la soppressione dell'art. 13 dello statuto dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (E.N.A.I.P.), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 10. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. **344.**

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare una porzione di immobile.

N. 344. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Firenze viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di lire 27.000.000, una porzione di immobile sito in Firenze, via Montebello, 7, descritto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Firenze alla partita 4314, foglio di mappa n. 16.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **345.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Enrico Mattei », in Roma.

N. 345. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri « Enrico Mattei » di Roma viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **346.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale « Alessandro Volta », in Napoli.

N. 346. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico industriale statale « Alessandro Volta » di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. **347.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara ad accettare una donazione.

N. 347. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa e Carrara viene autorizzata ad accettare, dagli eredi del maestro Arturo William Dazzi, la donazione di alcune opere di pittura e scultura.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo registro n. 250, foglio n. 11. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1972, n. **348.**

Donazione di opere d'arte a favore dello Stato.

N. 348. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione, costituita da cinque dipinti per il valore complessivo di L. 35.000.000, con destinazione alla Pinacoteca nazionale di Bologna, disposta a favore dello Stato dal prof. Fernando Ghedini con atto notarile in data 29 novembre 1971, n. 79367 di repertorio, a rogito avv. Tristano Agostini, notaio in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. **349.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 349. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di lire un milione nominali, in titoli di Stato, disposto dalla signorina Ida Borghi, con testamento olografo 23 ottobre 1960, pubblicato con verbale 24 settembre 1970, n. 20912 di repertorio, a rogito avv. Luigi Cinotti, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1971.

Approvazione della convenzione modificativa stipulata il 12 agosto 1971 fra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni SI.RE.NA. Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1962, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 37, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata il 28 settembre 1961 con la società per azioni SI.RE.NA. Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione d'anno di lire 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento) fino al 31 dicembre 1955; di L. 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956; di L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960; di L. 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961; di L. 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1968, registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 190, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con la società medesima il 29 settembre 1967 per apportare miglioramenti ai predetti servizi, con conseguente aumento della sovvenzione successivamente al 31 dicembre 1966, sovvenzione che venne stabilita, in ragione d'anno, in lire 642.949.979 (seicentoquarantaduemilioninovecentoquarantanovemilanovecentosettantanove) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967; in L. 705.678.260 (settecentocinquemilioni seicento settantottomila duecentosessanta) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968; in L. 742.144.260 (settecentoquarantaduemilionicentoquarantaquattromila duecentosessanta) dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973;

Considerato che esigenze economiche e sociali rendono necessario apportare ulteriori miglioramenti al settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria), sia mediante la trasformazione delle attuali due motonavi « Antonello da Messina » e « Vittore Carpaccio » in navi di tipo polivalente idonee, cioè, anche al trasporto di autoveicoli, sia mediante l'intensificazione della frequenza di alcuni collegamenti;

Considerata la conseguente necessità di adeguare lo ammontare della sovvenzione ai maggiori oneri derivanti alla società concessionaria dalla attuazione dei predetti miglioramenti;

Vista la convenzione modificativa che, in conformità delle suaccennate esigenze, è stata stipulata a Roma addì 12 agosto 1971 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni SI.RE.NA. - Sicula regionale di navigazione;

Accertato che la società per azioni SI.RE.NA. - Sicula regionale di navigazione, ha adeguato la cauzione allo ammontare della sovvenzione stabilita nella citata convenzione del 12 agosto 1971;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 12 agosto 1971, tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni SI.RE.NA. Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, con la quale, a modifica della precedente convenzione stipulata il 29 settembre 1967 ed approvata con il decreto citato in premessa, la sovvenzione per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria per la durata di venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1954 viene stabilita, in ragione d'anno, in:

L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento) fino al 31 dicembre 1955;

L. 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento) dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956;

L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960;

L. 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961;

L. 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966;

L. 642.949.979 (seicentoquarantaduemilioninovecentoquarantanovemilanovecentosettantanove) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967;

L. 705.678.260 (settecentocinquemilioniseicentosettantottomiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968;

L. 742.144.260 (settecentoquarantaduemilionicentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1970;

L. 904.356.260 (novecentoquattromilionitrecentocinquantaseimiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1971 al al 31 dicembre 1971;

L. 915.344.260 (novecentoquindicimilionitrecentoquarantaquattromiladuecentosessanta) dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unitamente alla convenzione modificativa che sarà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1971

SARAGAT

ATTAGUILE — FERRARI-AGGRADI — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1972
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 69

Convenzione 12 agosto 1971 fra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni SI.RE.NA. Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « D » (isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la società per azioni SI.RE.NA. Sicula regionale di navigazione, con sede in Palermo, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, in base alla convenzione stipulata il 2 dicembre 1953 e modificata con successive convenzioni del 23 luglio 1956; del 28 settembre 1961; del 29 settembre 1967, fra il dott. Nunzio D'Angelo, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile e l'ing. Carlo Lolli-Ghetti, consigliere delegato della società per azioni SI.RE.NA. agente in nome e per conto della società medesima, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 9 e 23, nonchè l'allegato n. 1 delle convenzioni stipulate il 2 dicembre 1953 e il 23 luglio 1956 tra il Ministero della marina mercantile e la società per azioni SI.RE.NA. già modificati con le convenzioni del 28 settembre 1961 e 29 settembre 1967 sono ulteriormente modificati come segue:

« Art. 2 *Sovvenzione*. — La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione di anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: L. 427.128.100 (quattrocentoventisettemilionicentoventottomilacento);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L 425.032.100 (quattrocentoventicinquemilionitrentaduemilacento);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960: L. 430.630.100 (quattrocentotrentamilioniseicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: L 531.130.100 (cinquecentotrentunomilionicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966: L. 639.630.100 (seicentotrentanovemilioniseicentotrentamilacento);

dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 642.949.979 (seicentoquarantadue milioni novecentoquarantanovemila novecentosettantanove);

dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968: L. 705.678.260 (settecentocinquemilioniseicentosettantottomiladuecentosessanta);

dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1970: L. 742.144.260 (settecentoquarantadue milioni centoquarantaquattromiladuecentosessanta);

dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971: L. 904.356.260 (novecentoquattromilionitrecentocinquantaseimiladuecentosessanta);

dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973: L. 915.344.260 (novecentoquindici milioni trecentoquarantaquattromila duecentosessanta) ».

« Art. 4 *Revisione della sovvenzione*. — La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi:

a) introiti del traffico;
b) prezzo dei combustibili;
c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro o da regolamento organico, sempreché il Ministero della marina mercantile d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuta l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presenti ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:

fino al 31 dicembre 1960: L. 21.900.000;
dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: L. 22.309.530;
dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966: L. 23.768.507;
dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 25.956.259;
dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968: L. 35.217.833;
dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973: L. 37.145.918;

b) combustibili:

fino al 31 dicembre 1955: L. 68.838.874 (carbone: tonn. 1.658×17.600; nafta: tonn. 1.531×12.665; diesel tonn. 1.151×17.609);

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1956: L. 56.415.704 (carbone: tonn. 682 × 17.600; nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.421 × 17.609);

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1960: L. 47.740.605 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.610 × 17.609);

dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961: L. 48.216.048 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.637 × 17.609);

dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1963: L. 50.241.083 (nafta: tonn. 1.531 × 12.665; diesel: tonn. 1.752 × 17.609);

dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1966: L. 51.118.927 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609);

dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 52.919.206 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 106.086 × 16.970);

dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968: L. 61.717.201 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 624.530 × 16.970);

dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1970: L. 64.143.707 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 767.518 × 16.970);

dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971: L. 68.961.707 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 767.518 × 16.970 + tonn. 219 × 22.000);

dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972: L. 65.749.707 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 767.518 × 16.970 + tonn. 73 × 22.000);

dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973: L. 64.143.707 (diesel: tonn. 2.903 × 17.609 + tonn. 767.518 × 16.970);

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:
fino al 31 dicembre 1955: L. 194.900.000;
dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1966: L. 195.500.000;
dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967: L. 196.833.500;
dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970: L. 200.834.000;
dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971: L. 214.390.600;
dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1972: L. 221.109.133;
dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1973: L. 219.131.600.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10% del prezzo complessivo convenuto limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

« Art. 9 *Navi da assegnare ai servizi.* — E' fatto obbligo alla società di rilevare la M/n « Egadi » di t.s.l. 770 della ditta « Cirrincione » con sede in Palermo. Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste nel secondo comma del successivo art. 10.

La società si obbliga ad assegnare alle linee le seguenti unità di nuova costruzione:

a) dal 1° gennaio 1956 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 12 nodi da assegnare alla linea 1 di cui all'allegato 1);

b) dal 1° gennaio 1957 fino al 31 maggio 1968 una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 12 nodi, e dal 1° giugno 1968 una nave di tipo autotraghetto della stazza lorda minima di 450 tonnellate e con velocità di esercizio di 14 nodi da assegnare alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1);

c) dal 1° gennaio 1964 fino al 31 gennaio 1972 due navi della stazza lorda unitaria minima di 1.200 tonnellate e con velocità di esercizio di 14 nodi, e dal 1° febbraio 1972 le medesime navi trasformate in tipo polivalente idonee cioè, oltrechè al trasporto delle merci in modo convenzionale, al trasporto di almeno 35 autovetture con imbarco diretto da poppa, da assegnare alle linee 4 e 5 di cui all'allegato 1).

I piani di dette navi, con gli altri dati ad esse relativi, dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile ».

« Art. 23 *Sovvenzione per linee.* — Con decreto del Ministro per la marina mercantile la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita tra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

a) fino al 31 dicembre 1960:
Linea 1: n. 208 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 104 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1961:
Linea 1: n. 208 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 156 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

c) dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 156 viaggi;
Linea 3: n. 312 viaggi;
Linea 4: n. 104 viaggi;
Linea 5: n. 104 viaggi;

d) dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 169 viaggi;
Linea 3: n. 286 viaggi;
Linea 4: Itinerario *A* n. 104 viaggi;
Linea 4: Itinerario *B* n. 13 viaggi;
Linea 5: Itinerario *A* n. 104 viaggi;
Linea 5: Itinerario *B* n. 16 viaggi;

e) dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970:
Linea 1: n. 234 viaggi;
Linea 2: n. 208 viaggi;
Linea 3: n. 208 viaggi;
Linea 4: Itinerario *A* n. 104 viaggi;
Linea 4: Itinerario *B* n. 52 viaggi;
Linea 5: Itinerario *A* n. 104 viaggi;
Linea 5: Itinerario *B* n. 64 viaggi;

f) dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971:
Linea 1: n. 250 viaggi;
Linea 2: n. 208 viaggi;
Linea 3: n. 208 viaggi;
Linea 4: Itinerario *A* n. 139 viaggi;
Linea 4: Itinerario *B* n. 30 viaggi;
Linea 5: Itinerario *A* n. 104 viaggi;
Linea 5: Itinerario *B* n. 70 viaggi;

g) dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973:
Linea 1: n. 273 viaggi;
Linea 2: n. 208 viaggi;
Linea 3: n. 208 viaggi;
Linea 4: n. 188 viaggi;
Linea 5: Itinerario *A* n. 104 viaggi;
Linea 5: Itinerario *B* n. 84 viaggi.

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nella annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione. Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti ».

« ALLEGATO 1 (Art. 1 della convenzione)

Settore « D »: Isole EGADI, PELAGIE, USTICA e PANTELLERIA

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE LINEE

Linea 1.

Itinerario sino al 31 dicembre 1973:
Palermo-Ustica e ritorno.

Periodicità:
sino al 31 dicembre 1961 quadrisettimanale;
dal 1° gennaio 1962 al 12 agosto 1971 esasettimanale nel periodo 1° giugno-31 agosto e quadrisettimanale nel rimanente periodo dell'anno;
dal 13 agosto 1971 al 31 dicembre 1973 esasettimanale nel periodo 1° giugno-31 agosto e pentasettimanale nel rimanente periodo dell'anno.

Migliatico per viaggio (A. e R.):
miglia 72.

Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1961, per 208 viaggi: miglia 14.976.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1970, per 234 viaggi:
miglia 16.848;

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971, per 250 viaggi:
miglia 18.000.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, per 273 viaggi:
miglia 19.656.

Nave assegnata alla linea:
una nave da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 12 nodi.

Linea 2.

Itinerario:
sino al 31 dicembre 1973: Trapani-Favignana-Levanzo-Marettimo e ritorno.

Periodicità:
sino al 30 settembre 1967 trisettimanale;
dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973: quattro viaggi alla settimana.

Migliatico per viaggio (A. e R.):
miglia 54.

Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1966, per 156 viaggi:
miglia 8.424.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, per 169 viaggi:
miglia 9.126.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 208 viaggi:
miglia 11.232.

Nave assegnata alla linea:
sino al 31 maggio 1968 una nave da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 12 nodi;
dal 1° giugno 1968 una nave di tipo autotraghetto da 450 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi.

Linea 3.

Itinerario:
sino al 30 settembre 1961: Trapani-Favignana e ritorno;
dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1967: Trapani-Favignana-Levanzo e ritorno;
dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973: Trapani-Favignana-Levanzo-Trapani, oppure: Trapani-Levanzo-Favignana-Trapani.

Periodicità:
sino al 30 settembre 1961: bisettimanale;
dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1967: sei viaggi alla settimana;
dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973: quattro viaggi alla settimana.

Migliatico per viaggio (A. e R.): fino al 30 settembre 1961:
miglia 20.

Migliatico per viaggio (A. e R.): dal 1° ottobre 1961 al 30 settembre 1967:
miglia 26.

Migliatico per viaggio dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973:
miglia 23.

Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1960, per 104 viaggi:
miglia 2.080.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, per 156 viaggi:
miglia 3.588.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1966, per 312 viaggi:
miglia 8.112.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, per 286 viaggi:
miglia 7.280.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1973, per 208 viaggi:
miglia 4.784.

Nave assegnata alla linea:
le stesse navi assegnate alla linea 2.

Linea 4.

Itinerario:
sino al 30 settembre 1967: Trapani-Pantelleria e ritorno;
dal 1° ottobre 1967 al 12 agosto 1971 Itinerario *A*: Trapani-Pantelleria e ritorno; Itinerario *B*: Trapani-Pantelleria-Linosa-Lampedusa-Pantelleria-Trapani;
dal 13 agosto 1971 al 31 dicembre 1973 Trapani-Pantelleria e ritorno.

Periodicità:
sino al 30 settembre 1967 bisettimanale;
dal 1° ottobre 1967 al 12 agosto 1971: Itinerario *A*: bisettimanale; Itinerario *B*: settimanale;
dal 13 agosto al 31 dicembre 1971: trisettimanale; quadrisettimanale per 14 settimane;
dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973: trisettimanale; quadrisettimanale per 32 settimane.

Migliatico per viaggio (A. e R.), sino al 30 settembre 1967:
miglia 152;

Migliatico per viaggio dal 1° ottobre 1967 al 12 agosto 1971:
Itinerario *A* (A. e R.): miglia 152; Itinerario *B*: miglia 338.

Migliatico per viaggio (A. e R.) dal 13 agosto 1971 al 31 dicembre 1973:
miglia 152.

Migliatico annuo, sino al 31 dicembre 1966, per 104 viaggi:
miglia 15.808.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967:
Itinerario *A*, per 104 viaggi: miglia 15.808; Itinerario *B*, per 13 viaggi: miglia 4.394; totale: miglia 20.202.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970:
Itinerario *A*, per 104 viaggi: miglia 15.808; Itinerario *B*, per 52 viaggi: miglia 17.576; totale: miglia 33.384.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971:
Itinerario *A*, per 139 viaggi: miglia 21.128; Itinerario *B*, per 30 viaggi: miglia 10.140; totale: miglia 31.268.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, per 188 viaggi:
miglia 28.576.

Nave assegnata alla linea:
fino al 31 dicembre 1963 una nave da 800 tonnellate di stazza lorda o una nave da 700 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 11 nodi;
dal 1° gennaio 1964 una nave da 1.200 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi;
dal 13 agosto 1971 al 31 gennaio 1972 una nave usata di stazza lorda non inferiore a 1.200 tonnellate e velocità non inferiore a 14 nodi;
dal 1° febbraio 1972 la predetta nave di nuova costruzione di 1.200 tonnellate di stazza lorda e 14 nodi di velocità trasformata in unità di tipo polivalente.

Linea 5.

Itinerario:
sino al 30 settembre 1967: Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa-Pantelleria e ritorno;
dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973: Itinerario *A*: Porto Empedocle-Linosa-Lampedusa e ritorno; Itinerario *B*: Porto Empedocle-Lampedusa-Linosa-Porto Empedocle oppure Porto-Empedocle-Linosa-Lampedusa-Porto Empedocle.

Periodicità:
fino al 30 settembre 1967: bisettimanale;
dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1967: Itinerario *A*: bisettimanale: Itinerario *B*: settimanale; bisettimanale per tre settimane;
dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970: Itinerario *A*: bisettimanale; Itinerario *B*: settimanale; bisettimanale per 12 settimane;
dal 1° gennaio 1971 al 12 agosto 1971: Itinerario *A*: bisettimanale; Itinerario *B*: settimanale; bisettimanale per 7 settimane;
dal 13 agosto 1971 al 31 dicembre 1971: Itinerario *A*: bisettimanale; Itinerario *B*: settimanale; bisettimanale per 11 settimane;
dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973: Itinerario *A*: bisettimanale; Itinerario *B*: settimanale; bisettimanale per 32 settimane.

Migliatico per viaggio (A. e R.), sino al 30 settembre 1967:
miglia 422.

Migliatico per viaggio dal 1° ottobre 1967 al 31 dicembre 1973:
Itinerario *A* (A. e R.): miglia 246; Itinerario *B*: miglia 241.

Migliatico annuo:
sino al 31 dicembre 1966, per 104 viaggi: miglia 43.888.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967:
per 78 viaggi: miglia 32.916;
Itinerario *A*, per 26 viaggi: miglia 6.396; Itinerario *B*, per 16 viaggi: miglia 3.856; totale: miglia 43.168.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1970:
Itinerario *A*, per 104 viaggi: miglia 25.584; Itinerario *B*, per 64 viaggi: miglia 15.424; totale: miglia 41.008.

Migliatico annuo, dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971:

Itinerario A, per 104 viaggi: miglia 25.584; Itinerario B, per 70 viaggi: miglia 16.870; totale: miglia 42.454.

Migliatico annuo dal 1° gennaio 1972 al 31 dicembre 1973:

Itinerario A, per 104 viaggi: miglia 25.584; Itinerario B, per 84 viaggi: miglia 20.244; totale: miglia 45.828.

Nave assegnata alla linea:

fino al 31 dicembre 1963 una nave da 800 tonnellate di stazza lorda o una nave da 700 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 11 nodi;

dal 1° gennaio 1964 una nave da 1.200 tonnellate di stazza lorda e con velocità di esercizio di 14 nodi;

dal 13 agosto 1971 al 31 gennaio 1972 una nave usata di stazza lorda non inferiore a 1.200 tonnellate e velocità non inferiore a 14 nodi;

dal 1° febbraio 1972 la predetta nave di nuova costruzione di 1.200 tonnellate di stazza lorda e 14 nodi di velocità trasformata in unità di tipo polivalente ».

Art. 2.

La presente convenzione, mentre vincola la società dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 12 agosto 1971

p. *Il Ministero della marina mercantile*
Nunzio D'Angelo

p. *La società SI.RE.NA.*
Carlo Lolli-Ghetti

(9570)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1972.

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto a contrarre un mutuo per la costruzione di nuovi uffici da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 8 in data 7 febbraio 1970 del comune di Castelnuovo di Porto, debitamente pubblicata e vistata dalla prefettura di Roma in data 30 novembre 1970, riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 20.000.000 per la costruzione degli uffici della pretura di Castelnuovo di Porto, da sistemare nel piano seminterrato dell'edificio adibito a sede comunale;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di costruire in Castelnuovo di Porto nuovi uffici da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di nuovi uffici da destinare a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. dott. Stefano Gasbarri il comune di Castelnuovo di Porto è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 20.000.000 (ventimilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Castelnuovo di Porto un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito capitolo 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.254.000 (duemilioniduecentocinquantaquattromila) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 20.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1970. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti per conto del comune di Castelnuovo di Porto il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Nel caso in cui la stipula del mutuo e l'inizio dei lavori avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contributo, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante man mano che vengano a scadenza le corrispondenti rate di ammortamento del mutuo e previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 14 febbraio 1972

Il Ministro per la grazia e giustizia
Colombo

Il Ministro per l'interno
Restivo

Il Ministro per il tesoro
Ferrari-Aggradi

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1972
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 132

(9519)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio;

Vista la nota n. 673 del 29 maggio 1972 della Federbraccianti con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del sig. Gerardo Cima, membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Marzo Conti;

Decreta:

Il sig. Marzo Conti è nominato membro effettivo in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Lazio, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Gerardo Cima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9690)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 672 del 29 maggio 1972 della Federbraccianti con cui si chiede la sostituzione, perchè trasferito ad altra sede, del sig. Remigio Leardini, membro supplente rappresentante dei lavoratori in seno al suddetto organo collegiale, con il sig. Vittorino Secchieri;

Decreta:

Il dott. Vittorino Secchieri è nominato membro supplente rappresentante dei lavoratori in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, in sostituzione del sig. Remigio Leardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9631)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Valore convenzionale della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa in provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa ai dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Modena è determinato come segue:

per la sola minestra: L. 45;
per la sola pietanza: L. 50;
per un pasto completo: L. 95.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

p. *Il Ministro*: RAMPA

(9520)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1972.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica, redimibile 6 % - 1971-1986.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296, del 24 novembre 1971, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 6 % 1971-1986, per un importo, in valore nominale, di 209 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971-1986, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 29 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I ventinove tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo: il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 5 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 13; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 14 al n. 29.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice che ripette elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore. Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effige di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che richiama quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici finissimi ripetuti e intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ».

Seguono le leggende: « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico Prestito per l'Edilizia Scolastica Redimibile 6 % 1971-1986 Legge 28 luglio 1967, n. 641 D.M. 29 ottobre 1971 Serie - Certificato Nominativo Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di lire . fruttante l'interesse annuo di lire con godimento dal a favore di (seguono quindici righi punteggiati) - Ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° luglio 1972 Roma, (segue mezzo rigo punteggiato) Il Direttore Generale V° per la Corte dei Conti Il Direttore di Divisione Posizione N. (segue un tratto punteggiato) (4ª Serie) ». In basso, al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « $\frac{1971}{1986}$ », che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice, recante uno spazio a righi. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », le indicazioni relative al prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alla serie ed al numero dei certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando; inoltre, a destra, vi è uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando campeggiano in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « $\frac{1971}{1986}$ ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica »; sotto di essa quella « Redimibile 6 % - 1971/1986 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, - dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a

calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli di compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1972 (posta nel primo foglio, in alto a sinistra) a quella al 1° luglio 1986 (posta nel secondo foglio, in basso, a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è unito al corpo del titolo ed è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; il secondo foglio ha, nella colonna a sinistra otto compartimenti e in quella a destra cinque compartimenti. Il verso dei due fogli di compartimenti è completamente bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione " con " ovvero " senza ") deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di ventinove tagliandi di ricevuta semestrali, disposti su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1972, al n. 29, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1986.

Il prospetto del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto di « Certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righi dalla leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 .... » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto dell'altro « Certificato nominativo » e, dopo sei righi dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonchè sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 ...... ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; fondini in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; fondini, in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; fondino, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; fondini, in grigio chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; fondini, in viola malva chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente in nero, in sede di rilascio dei singoli certificati.

Le cifre $\frac{1971}{1986}$ che campeggiano in sottofondo nel corpo del titolo ed in ciascun tagliando sono stampate litograficamente in verde.

Art. 13.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello del certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1972

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì **21** *luglio* **1972**
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 355

(9630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore per l'Italia della convenzione concernente lo scambio d'informazioni in materia di acquisto della nazionalità, adottata a Parigi il 10 settembre 1964.

Il 6 luglio 1972, in base ad autorizzazione concessa con legge 11 giugno 1967, n. 465, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1967, il Governo italiano ha dato corso agli adempimenti di cui all'art. 6 della convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisto della nazionalità, adottata a Parigi il 10 settembre 1964.

La convenzione, ai sensi dell'art. 7, entrerà in vigore per l'Italia il 5 agosto 1972.

(9559)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Dolomiti »

Con decreto n. 1308 del 22 luglio 1972 la S.a.s. Fonti Staro di Mario Pan e C., con sede in Valli del Pasubio, provincia di Vicenza, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fonte Dolomiti », di cui al decreto ministeriale n. 1189 del 7 dicembre 1971, anche in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e mezzo circa.

Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali a quelle autorizzate, per le bottiglie da un litro circa, con il citato decreto ministeriale n. 1189 del 7 dicembre 1971.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale.

(9584)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la prima cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9616)

Vacanza della seconda cattedra di analisi matematica e della cattedra di biologia generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, sono vacanti la seconda cattedra di analisi matematica e la cattedra di biologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9617)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di storia della filosofia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9618)

Vacanza della cattedra di meccanica dei fluidi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di meccanica dei fluidi, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9612)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Smarrimento di martello forestale governativo n. 076 BF

In data 13 maggio 1972 è stato smarrito il martello forestale governativo portante la sigla BF ed il n. 076, in dotazione al comando stazione forestale di Monteforte Irpino (Avellino).

Si diffida chiunque, ad ogni effetto di legge, dall'adoperare detto martello e dal riconoscerne l'efficacia.

(9623)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1971, registro n. 9 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 181, viene dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 3 marzo 1969 dal brigadiere forestale Affuso Giovanni avverso la mancata promozione al grado di maresciallo ordinario di cui ai decreti ministeriali 20 dicembre 1967.

(9624)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1972, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.957.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9694)

Autorizzazione al comune di Briatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1972, il comune di Briatico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.584.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9695)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1972, il comune di Montesarchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9696)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1972, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9697)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1972, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.565.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9698)

Autorizzazione al comune di Serra S. Bruno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1972, il comune di Serra S. Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.128.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 31 luglio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,05	581,05	580,90	581,05	581 —	581,05	581 —	581,05	581,05	581 —
Dollaro canadese	590,85	590,85	590,60	590,85	590,30	590,85	590,75	590,85	590,85	590,80
Franco svizzero	153,98	153,98	154,05	153,98	153,90	153,95	153,955	153,98	153,98	153,97
Corona danese	83,61	83,61	83,55	83,61	83,45	83,61	53,60	83,61	83,61	83,60
Corona norvegese	89,07	89,07	89,13	89,07	89,10	89,05	89,06	89,07	89,07	89,05
Corona svedese	122,935	122,935	122,90	122,935	122,85	122,90	122,89	122,935	122,93	122,93
Fiorino olandese	181,80	181,80	181,90	181,80	181,90	181,80	181,73	181,80	181,80	181,80
Franco belga	13,2635	13,2635	13,2580	13,2635	13,255	13,25	13,2635	13,2635	13,26	13,25
Franco francese	116,18	116,18	116,20	116,18	116,15	116,15	116,18	116,18	116,18	116,18
Lira sterlina	1423,70	1423,70	1423,50	1423,70	1423 —	1423,70	1423,40	1423,70	1423,70	1423,70
Marco germanico	182,985	182,985	183,05	182,985	183 —	182,96	182,95	182,985	182,98	182,98
Scellino austriaco	25,3175	25,3175	25,32	25,3175	25,30	25,30	25,3375	25,3175	25,31	25,31
Escudo portoghese	21,665	21,65	21,67	21,665	21,65	21,65	21,67	21,665	21,65	21,65
Peseta spagnola	9,1575	9,1575	9,15	9,1575	9,15	9,15	9,155	9,1575	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9340	1,934	1,9350	1,9340	1,93	1,93	1,9305	1,9340	1,93	1,93

Media dei titoli del 31 luglio 1972

Rendita 5 % 1935	97,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,25
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
» 5 % (Ricostruzione)	92,80
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,375
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	92,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,65
» 5,50 % » » 1968-83	95,85
» 5,50 % » » 1969-84	98,25
» 6 % » » 1970-85	98,975
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,15
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,60
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,50
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1972

Dollaro USA	581,025
Dollaro canadese	590,80
Franco svizzero	153,967
Corona danese	83,605
Corona norvegese	89,065
Corona svedese	122,912
Fiorino olandese	181,765
Franco belga	13,263
Franco francese	116,18
Lira sterlina	1423,55
Marco germanico	182,967
Scellino austriaco	25,327
Escudo portoghese	21,667
Peseta spagnola	9,156
Yen giapponese	1,932

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Accertato che nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare vi è un organico complessivo di undici unità;
Considerato che attualmente nessun impiegato del ruolo suddetto risulta collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336;
Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 sono stati riservati per il ruolo anzidetto complessivamente tre posti (due posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 ed uno entro il 31 dicembre 1971);
Considerato che attualmente nel suddetto ruolo sono presenti due impiegati e che, pertanto, sono disponibili sei posti;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1972 di approvazione della graduatoria di merito dei candidati del concorso, per esami, a sette posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo di cui trattasi, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970 e modificato con decreto ministeriale 28 giugno 1971;
Considerata la necessità, in sede di reclutamento di nuovo personale secondo le ordinarie forme, di tenere indisponibili numero due posti sui sei vacanti per l'eventuale nomina ad ingegnere geografo in prova dei due impiegati che hanno superato le prove del sopraspecificato concorso indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1970;
Valutato, pertanto, in quattro unità (pari alla differenza tra le attuali vacanze nel ruolo — sei — ed il numero — due — dei posti indisponibili per le suesposte ragioni) l'attuale, effettivo fabbisogno di personale nel ruolo in argomento in relazione alle accertate esigenze di servizio e ritenuto, in conseguenza, di bandire pubblico concorso nel ruolo stesso per quattro posti di ingegnere geografo in prova;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti Sedi di servizio Prove d'esame Diario e sede delle prove scritte Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati all'Istituto geografico militare con sede in Firenze.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio (vedi programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 27 e 28 novembre 1972 con inizio alle ore 8,00 presso l'Istituto geografico militare Via Cesare Battisti, n. 10 50122 Firenze.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7, sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica, rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;
7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;
2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;
3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;
4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dall'Amministrazione le comunicazioni relative al concorso;
5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nell'allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso l'Istituto geografico militare di Firenze;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte della amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi e ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'Amministrazione dovrà essere indirizzato a Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma. In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'Amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Prove di esame e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva dei posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962 n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria. Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina. Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificazione siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione, risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno con decreto ministeriale, la nomina ad ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.602.300, corrispondente al parametro 218).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1972
Registro n. 43 *Difesa, foglio n.* 229

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso de redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . (provincia di .) il chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere geografo in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali)

di possedere il seguente titolo di studio (6) con specializzazione (7) rilasciato da (8) nell'anno e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(9) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (9-*bis*)

(10) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (10-*bis*)

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal al presso (10-*bis*) e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (10-*ter*) ;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare quale sede di servizio, l'Istituto geografico militare di Firenze.

di appartenere alla categoria de (11)

lì

Firma (12)

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere: « All'indirizzo della residenza ». In caso diverso, scrivere: « Al seguente indirizzo » ed indicare di seguito l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(8) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario) legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio, trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(9-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso
non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto
— non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc

(10) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(10-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa), o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto od esecutiva ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza per gli impiegati non di ruolo).

(10-*ter*) Indicare la causa.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6, lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465)

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio, e quindi dal concorso, gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3
(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE
(in numero di due)

1) *Geodesia teorica.*

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

a) Geodesia dinamica: Gravità e superfici di livello. Geoide — Potenziale terrestre — Rappresentazione sferica del geoide e coordinate astronomiche (latitudine, longitudine). Azimut — L'elissoide come superficie di approssimazione del geoide.

b) Geodesia geometrica: L'elissoide di rotazione terrestre. Sezioni normali: raggi di curvatura principali e di sezioni normali qualsiasi (teorema di Eulero) — Linee geodetiche. Geodetiche sull'elissoide Sviluppi di Puiseaux-Weingarten. Campo topografico e campo geodetico. Confronto fra geodetica e sezione normale — Coordinate geodetiche: polari e rettangolari. Risoluzione dei triangoli geodetici. Eccesso sferico di un triangolo geodetico (teorema di Cavalieri). Riduzione dei triangoli ellissoidici nel campo di Weingarten a triangoli sferici. Teorema di Legendre — Trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut lungo un arco di geodetica.

2) *Geodesia operativa* — Teoria degli errori.

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

a) Misure geodetiche: Strumenti per misure di angoli azimutali e zenitali (teodoliti). Livelli — Strumenti per misure di distanze (longimetri e cenni sui distanziometri elettronici). Misure dirette di distanze — Triangolazioni — Riduzione delle misure al centro trigonometrico ed alla superficie di riferimento — Trilaterazione — Livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica. Quote ortometriche e dinamiche — Sistemi di coordinate astronomiche: altazimutali, uranografiche equatoriali, orarie. Triangolo di posizione. Tempo siderale e medio.

b) Teoria degli errori: Principio dei minimi quadrati. Media aritmetica e media poderale Precisione — Errore medio di una funzione di quantità osservate. Correlazione — Compensazione delle osservazioni dirette — Osservazioni indirette: posizione del problema, equazione di osservazione o generate, sistema normale e sua risoluzione, errore medio della unità di peso — Osservazioni condizionate. Compensazione di quantità osservate direttamente e legate da equazioni di condizione. Equazioni di condizione relative a reti di triangolazione e di livellazione.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

I mezzi di calcolo per le eventuali prove con carattere applicativo (tavole logaritmiche oppure tavole dei valori naturali delle funzioni trigonometriche e macchine calcolatrici meccaniche) saranno forniti ai candidati dalla direzione dello Istituto geografico militare.

COLLOQUIO

1) Nozioni di geodesia teorica sugli argomenti previsti per la prova scritta.

2) Nozioni di geodesia operativa e teoria degli errori sugli argomenti previsti per la prova scritta.

3) Nozioni di cartografia.

Generalità sulla rappresentazione di una superficie sopra un'altra: deformazione lineari, angolari e superficiali.

I principali tipi di rappresentazione; rappresentazioni conformi, con particolare riferimento alla rappresentazione conforme di Gauss.

4) Nozioni di topografia e fotogrammetria.

I principali metodi per il rilievo topografico: intersezione diretta, inversa, mista, irradiamento, poligonale. Fondamenti della presa e della restituzione fotogrammetrica.

5) Nozioni di diritto amministrativo limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

6) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) *Insigniti di medaglia al valor militare*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) *Invalidi di guerra* (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guer-

ra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) *Invalidi civili di guerra*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge)

4) *Invalidi per servizio*: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso. risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge)

5) *Invalidi del lavoro*: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) *Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) *Orfani dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) *Orfani dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) *Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) *Feriti in combattimento*: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) *Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra*: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) *Capi di famiglia numerosa* (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) *Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art.* 150 *del decreto del Presidente della Repubblica* 10 *gennaio* 1957, *n.* 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) *Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro*:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) *Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra*: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) *Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare*: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) *Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio*: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) *Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) *Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro*:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra*: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio*:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) *Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro*:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) *Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente*: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) *Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento*: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) *Profughi* (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) *Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa*: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) *Coniugati con o senza prole e vedovi con prole*: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) *Invalidi civili*: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) *Sordomuti*: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 5

(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto, non è ammesso il certificato, dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie, che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei

documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e al decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: RESTIVO

(9509)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « attrezzatore navale aeronautico e paracadutista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 31 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1972, registro n. 24 Difesa, pers. civ., foglio n. 346, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « attrezzatore navale aeronautico e paracadutista » specializzato.

(9707)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso a cinque posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 22ª del 31 maggio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 6 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1972, registro n. 23 Difesa, pers. civ., foglio n. 241, con il quale sono stati nominati i vincitori del concorso ad operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « calderaio e calderaio fucinatore » specializzato.

(9708)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante nel comune di Lucca.

IL VETRINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5133 del 15 dicembre 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante presso il comune di Lucca;

Visto il proprio successivo decreto n. 5388 del 31 marzo 1972 con il quale si è provveduto, ai sensi di legge, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti prodotti e la graduatoria formulata dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni concorsuali effettuate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Pisani Piero	punti	67,860
2. Fedi Mauro	»	63,276
3. Vitali Morando	»	60,016
4. Sampieri Giuseppe	»	55,190
5. Graziani Livio	»	55,000
6. Brughiera Massimo	»	54,500
7. Tosi Giovanni	»	50,000
8. Cristoni Pietro	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Lucca e del comune interessato.

Lucca, addì 15 luglio 1972

Il veterinario provinciale: TADDEI

IL VETRINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 244 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacante presso il comune di Lucca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Pisani Piero, classificatosi primo nella graduatoria del concorso di cui alle premesse è dichiarato vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Lucca e del comune interessato.

Lucca, addì 15 luglio 1972

Il veterinario provinciale: TADDEI

(9315)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1972, n. **10.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *giugno* 1972

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p)* dello statuto della presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana di seconda categoria, dei bacini montani e delle zone depresse;

approva i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i piani concernenti opere pubbliche e di miglioramento fondario, i programmi di incentivazione e di investimento, compresi quelli straordinari per le zone depresse, di intervento ed assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti;

determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alle leggi 27 ottobre 1951, n. 1208, 26 maggio 1965, n. 590 e 17 ottobre 1966, n. 910, articoli 12, 13 e 32;

delibera circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;

delibera le proposte e i pareri in ordine agli adempimenti previsti dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche;

approva i programmi regionali d'intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della C.E.E. relativi alle strutture agricole;

approva le modalità del governo e dell'utilizzazione dei boschi e del pascolo nei boschi e terreni pascolativi;

le prescrizioni rilevanti al fine di prevenire la denudazione e l'instabilità del suolo ed il turbamento del regime delle acque; le prescrizioni in materia di polizia forestale;

detta le prescrizioni di massima per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate e dei prodotti agricoli;

prescrive le modalità per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio;

approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;

nomina i revisori dei conti;

emana le direttive di gestione delle zone di ripopolamento e cattura;

costituisce oasi di protezione e rifugio per la fauna stanziale e migratoria.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, essendone responsabile verso la Giunta ed il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve in quanto applicabili le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno **1972**

LAGORIO

(9290)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1972, n. **11**.

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, in materia di beneficenza pubblica è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p*) dello Statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopra indicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) approva gli orientamenti e gli atti in materia di programmazione sanitaria e assistenziale; approva l'istituzione di consorzi fra enti locali, l'istituzione, la modifica e la soppressione delle condotte medico-chirurgiche, ostetriche, veterinarie e degli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria, la istituzione delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;

b) approva i contributi per le strutture e le attrezzature sanitarie ed assistenziali della Regione;

c) approva i criteri generali in materia di:

tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;
assistenza e tutela della maternità ed infanzia;
assistenza psichiatrica e igiene mentale;
profilassi ed assistenza sanitaria nelle scuole ed istituti a carattere educativo ed assistenziale;

d) nomina i presidenti e i membri di competenza della Regione negli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza, nonchè delle istituzioni sanitarie.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, di cui all'art. 1, essendone responsabile verso la Giunta ed il Consiglio ed uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In ordine agli atti di cui alla lettera *b*) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o ai singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.

Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione e agli ufficiali sanitari dei comuni e dei consorzi comunali, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse formalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sè l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Il controllo sugli atti degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalle sezioni decentrate del comitato regionale nel cui ambito territoriale gli enti hanno la loro sede.

Le sezioni decentrate del comitato regionale esercitano il controllo di merito sugli atti indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e il controllo di legittimità su tutti gli altri atti.

Le sezioni decentrate esercitano altresì i poteri di controllo sostitutivo.

Art. 6.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1972

LAGORIO

(9291)

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1972, n. **12.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, navigazione e porti lacuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 16 *giugno* 1972

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni trasferite o delegate con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in materia di tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale, di navigazione e porti lacuali è temporaneamente disciplinato, ai sensi dell'art. 21, lettera *p*) dello statuto, dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge restano in vigore fino all'emanazione, nella materia sopraindicata, della legge per la delega delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 64 dello statuto e, in mancanza, fin quando la Regione non abbia provveduto, con propria legge, a dettare una nuova disciplina organica delle funzioni amministrative nella materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

a) in materia di tramvie, linee metropolitane, filovie, funicolari terrestri, funivie, autolinee merci e viaggiatori:

approvazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;

approvazione del piano dei trasporti pubblici del comprensorio di cui all'art. 2, primo comma, della legge 29 dicembre 1969, n. 1042;

rilascio delle concessioni definitive di autolinee merci e viaggiatori;

b) in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, sui canali navigabili ed idrovie, porti lacuali e porti di navigazione interna:

approvazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

Spetta altresì al Consiglio l'emanazione di atti di carattere normativo.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale:

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzionale della Regione;

b) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, essendone responsabile verso la Giunta ed il Consiglio e uniformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

In ordine agli atti di cui alla lettera b) può provvedere con proprio atto alla delega ai singoli componenti la Giunta.

Art. 4.

La Giunta esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, non attribuite alla competenza del Consiglio o del Presidente della Giunta dagli articoli precedenti.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e attribuite dal precedente comma alla competenza della Giunta possono essere da quest'ultima delegate al Presidente o a singoli componenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La Giunta può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e può essere in ogni momento, revocata con le stesse finalità.

La Giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a se l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 5.

Fino a diversa disciplina stabilita con legge regionale sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nelle materie oggetto della presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 giugno 1972

LAGORIO

(9292)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.